



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 25/06/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2026:
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno duemilaventisei, addì venticinque, del mese di Giugno alle ore 15:00 presso sala consiliare dietro regolare avviso di convocazione contenente l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
PERAZZETTI MATTEO	Si	GIOVANNOLI PAOLO	Si
TRAVAGLINI LUCIA	Si	POLINESI FRANCESCO	Si
RAPAGNETTA SIMONA	Si	DI PLACIDO SABRINA	Si
PLEVANO ANTONIO	Si	DI SILVESTRE UGO	Si
DE BONIS GUERINO	Si	FABBIANI ALICE	Si
DI GREGORIO MARCELLO	Si	PRATENSE PAOLO	Si
ROMANO ANTONIO	Si	GALLI FRANCO	No
VALLOREO MAURIZIO	Si	CIAVATTELLA CATIA	Si
RUGGIERI FRANCESCA	No		

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Presidente Geom. PLEVANO ANTONIO, che riconosciuta l'adunanza per l'intervento di n. 15 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

Presenti n° 15 Assenti n° 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29 novembre 2022 si era provveduto a modificare e integrare il vigente "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" approvato con la Delibera C.C. n. 25 del 7 luglio 2020, modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2021, successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29 giugno 2021, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile 2022 e con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 5 dicembre 2023;

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "*...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*".

Richiamato il Regolamento TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 5 dicembre 2023, e ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche che si riepilogano e che nel testo da modificare sono evidenziate in rosso tratteggiato da sopprimere e in giallo da aggiungere:

Art. 4 c. 2 si sopprime "ovvero" e si aggiunge "e/o"

-art. 15 c.4 si sopprime la parola "adesione"

Art. 16 c.1 si sopprime

Art. 16 c.3 viene introdotta la frase "prevista dal precedente comma" e si sopprime "dai commi precedenti"

Art. 18 si sopprime "ULTERIORI RIDUZIONI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

SOSPESE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19

Per l'anno in corso e successivi, l'agevolazione per le utenze non domestiche, a causa della sospensione dell'attività economica per l'emergenza COVID-19, sarà applicata solo ed esclusivamente se prevista dalla normativa nazionale di riferimento" e si inserisce "AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DA NORMATIVE NON IMPATTANTI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ETEROFINANZIATE)

Ove la normativa nazionale e sovranazionale dovesse prevedere esenzioni e/o agevolazioni tali da non impattare sui principi generali del tributo (copertura totale) e sugli equilibri finanziari,

economici e patrimoniali dell'ente, l'ente si riserva di applicarle senza necessità di ulteriori modifiche

Art. 20 c.3 si sopprime

Art. 20 c. 4 si sopprime "la tariffa applicata sarà quella per non residenti stabilita da delibera di approvazione delle tariffe TARI, salvo diversa" e si sopprime "specificazione nella dichiarazione di cui all'art.27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile" e si aggiunge "dovrà essere comunicato il numero degli occupanti"

Art. 21 si sopprime il comma 2 e si aggiunge "Ogni anno la somma da destinare a tale agevolazione ha copertura nel bilancio di previsione, unitamente alle ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste per legge"

Art. 23 c.1 lettera B si sopprime "applicazione tariffa per non residenti"

Art. 23 c.1 lettera C si sopprime

Art. 24 si inserisce "praticano il compostaggio domestico della frazione umida" e si sopprime "facciano utilizzo della compostiera"

Art. 27 c.2 si sopprime "Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori" e si inserisce "la dichiarazione deve essere presentata da uno dei soggetti obbligati in solido"

Art. 27 c.3 si sopprime "presso l'Ufficio protocollo dell'Ente", si inserisce "valido", si inserisce "si intende ricevuta dall'Ente" e si sopprime "consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta", si sopprime "del rapporto di ricevimento nel caso" e si inserisce "o alla data di consegna risultante al protocollo dell'Ente"

Art. 27 c.5 utenze domestiche si sopprime "e destinazione d'uso dei singoli locali", si sopprime alla lettera D "i locali" e si inserisce la lettera G "indirizzo di posta elettronica/pec e contatto telefonico"

Art. 27 c. 5 utenze non domestiche lettera A si aggiunge "recapito telefonico"

Art. 28 si inserisce al c.2 "per le utenze domestiche senza distinzione tra unità abitative e pertinenze" e al c.3 "dei locali"

Art. 28 c.5 si inserisce "l'Ente" e si sopprime "il Comune" e "a destinazione ordinaria"

Art. 28 c. 6 si sopprime "a destinazione ordinaria"

Art. 28 c.7 si sopprime "a destinazione speciale"

Art. 29 c. 5 si inserisce "potrà essere effettuato in unica soluzione" e sopprime della tariffa è effettuato e "di cui numero"

Art. 29 c.5 si sopprime "31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 5 dicembre" e introdurre come scadenze "30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 20 dicembre" e "l'organo esecutivo può, annualmente, stabilire rate con scadenze diverse."

Art. 33 c.4 si inserisce "delle categorie catastali "A" e la consistenza per le categorie catastali "C""

Art.33 c.5 si inserisce "esecutivo debitamente motivato" e si sopprime "in rettifica o d'ufficio"

Art.33 c.7 si inserisce "di cui ai commi precedenti" e si sopprime "all'intervenuta definitività"

Art. 33 c.8 si aggiunge "la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata" e sopprime "è commessa la violazione"

Art. 37 si aggiunge "e successive modifiche"

Visti altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

-L'art. 1, comma 677, della Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) che prevede che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, in luogo del precedente termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse *nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)*";
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)*".

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Di Silvestre, Fabbiani, Pratense e Ciavattella), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Ruggieri e Galli);

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 37 del 5 dicembre 2023 come specificamente riportato in premessa;
- 2) approvare il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" come modificato, riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, **produce effetti dal primo gennaio 2026**;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**All. A**) al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" contestualmente alla pubblicazione della presente.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del nuovo *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)"* per l'anno 2026, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Di Silvestre, Fabbiani, Pratense e Ciavattella), resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Ruggieri e Galli);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, vista la necessità di approvare modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento in relazione alla scadenza da modificare delle rate.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1109 del 20/05/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio GIANSAnte LORENA in data 21/05/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi del D.Lgs.267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1109 del 20/05/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Responsabile di Servizio GIANSAnte LORENA in data 21/05/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Geom. PLEVANO ANTONIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
(Prov. PESCARA)

Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(art. 1, comma 682, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – aggiornato
al Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116)

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25-06-2026

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2 - NORMATIVA AMBIENTALE**
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**
- Art. 4 - PRESUPPOSTO**
- Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO**
- Art. 6 - SOGGETTI PASSIVI**

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 7 - PIANO FINANZIARIO**
- Art. 8 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**
- Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 10 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**
- Art. 11 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**
- Art. 12 - AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE**
- Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 14 - TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA'**
- Art. 15 - CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO PER FINALITÀ DI RECUPERO**
- Art. 16 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI**
- Art. 17 - ALTRE AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ESERCENTI NUOVE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E/O COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E IN CONTRADA VILLA CIPRESSI**
- Art. 18 - AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DA NORMATIVE NON IMPATTANTI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ETEROFINANZIATE)**
- Art. 19 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE**
- Art. 20 - UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 21 - RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO L'ECOCENTRO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 22 – ZONE NON SERVITE**
- Art. 23 - RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 24 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE (Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)**
- Art. 25 - TRIBUTO GIORNALIERO**
- Art. 26 - TRIBUTO PROVINCIALE**
- Art. 27 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**
- Art. 28 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**
- Art. 29 - RISCOSSIONE**
- Art. 30 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE**
- Art. 31 - IMPORTI MINIMI**

Art. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO IV - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 33 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Art. 34 - CONTENZIOSO

Art. 35 – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 36 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 37- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 38 - NORMA DI RINVIO

Art. 39- NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplina la tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nel Comune di CITTÀ SANT'ANGELO limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 147/2013 ed è finalizzata alla copertura a carico dell'utilizzatore dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani erogato nel Comune di CITTÀ SANT'ANGELO.

Art. 2

NORMATIVA AMBIENTALE

1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono adottate in attuazione della deliberazione di ARERA n. 15/2022 e s.m.i.

Art. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in modifica dell'art.183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili
 - b) i rifiuti delle utenze non domestiche indifferenziati e da raccolta differenziata, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006, prodotti dalle attività dell'allegato L-quinquies, ad eccezione delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - a. rifiuti della produzione;
 - b. rifiuti delle attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.
 - c) i rifiuti esterni che comprendono:
 - a. spazzamento strade e svuotamento cestini portarifiuti;
 - b. rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche;
 - c. rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico e dalla pulizia delle aree mercati;
 - d. rifiuti delle aree cimiteriali.
4. Per i rifiuti speciali prodotte da utenze non domestiche si fa riferimento alle tipologie di rifiuti stabilite dall'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 modificato dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
5. I rifiuti speciali non possono essere assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, come stabilito dall'art. 1, comma 9 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di abrogazione dell'art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006.

Art. 4

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e/o con la presenza di mobilio o macchinari o merce di qualsiasi natura e finché queste condizioni permangono.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CITTÀ SANT'ANGELO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 27.
4. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 7

PIANO FINANZIARIO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, la tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato dei rifiuti, che vengono determinati secondo la metodologia indicata dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 e delibera 397/2025/RIF ed inseriti all'interno del Piano Finanziario
2. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. Il Piano finanziario viene approvato dal Consiglio Comunale e inserito sulla piattaforma ARERA per l'approvazione ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 443/2019 e Deliberazione 397/2025/RIF.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi /del servizio di gestione dei rifiuti.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019, Deliberazione 397/2025/rif e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma L.147/13.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
2. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La tariffa è altresì commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune anche non conformi alle disposizioni urbanistiche edilizie. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, impianti, attrezzature e deposito di materiali di qualsiasi genere.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 11.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 27, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui conseguono un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 11

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), non arredati e non adibiti a deposito di materiali di qualsiasi genere;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno delle aree destinate a parcheggio clienti;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, rimesse di attrezzi agricoli, stalle, fienili accessori di fabbricati rurali. Tali esenzioni sono riservate alle sole utenze domestiche;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - d) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, accatastati in coerente categoria catastale E/7.

Art. 12

AGRITURISMI - BED AND BREAKFAST – AFFITTACAMERE - CASE VACANZE

1. Agli agriturismi, che conferiscono i rifiuti al servizio di raccolta pubblico, vengono applicate:
 - le tariffe previste per la categoria del punto 7 bis di cui all'articolo 14 del presente regolamento relativamente alle zone destinate alla ristorazione;
 - le tariffe di cui al successivo punto 8 bis di cui all'articolo 14 del presente regolamento relativamente alla eventuale zona pernotta.
2. Alle utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (B&B)
 - limitatamente ai locali ove vengono svolte attività di bed and breakfast (B&B), vengono applicate le tariffe previste per la categoria del punto 8 bis di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
 - limitatamente ai locali esclusi dall'attività di B&B, vengono applicate le tariffe per utenza domestica con riferimento alla dichiarazione di cui al successivo art. 27.
3. Alle utenze destinate ad attività ricettiva di affittacamere e case vacanze si applicano le tariffe previste per la categoria del punto 8 di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come elencate nel successivo art. 14 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 facendo riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 27 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14

TABELLA DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ

- 1 Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sottoindicate.

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
7 bis	Agriturismi - zone destinate alla ristorazione
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	B&B e Agriturismi (zona pernottò)
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
16 bis	Idem utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
22 bis	Idem utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
24 bis	Idem utenze giornaliere
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
29bis	Idem utenze giornaliere
30	Discoteche e night - club

Art. 15

CONFERIMENTO RIFIUTI FUORI DAL SERVIZIO PUBBLICO PER FINALITÀ DI RECUPERO

1. Pur confermando la privativa comunale per il conferimento dei rifiuti per finalità di smaltimento, ai sensi dell'art. 198, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, è introdotta la facoltà, per le utenze non domestiche, di conferire i rifiuti urbani non pericolosi elencati nell'allegato L quater del D. Lgs. 152/2006 **per finalità di recupero**, fuori dal servizio pubblico, stabilito dall'art. 1, comma 24 del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
2. Le utenze non domestiche interessate ad esercitare la facoltà di cui al precedente comma devono presentare al Comune via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it, entro il 30 giugno

dell'esercizio precedente all'anno di riferimento, comunicazione inerente l'opzione di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio successivo, trasmettendo la seguente documentazione:

- a. apposito modulo di dichiarazione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante;
- b. copia del documento di identità del legale rappresentante;
- c. copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero.

Detta opzione di conferimento rifiuti fuori dal servizio pubblico deve riguardare la totalità dei rifiuti prodotti dalla ditta.

3. È fatto obbligo altresì trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Comune mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati a recupero nell'annualità precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

L'adesione alla opzione di cui al presente articolo documentata come sopra indicato, comporta il diritto all'esenzione del pagamento della sola quota variabile della TARI.

La mancata trasmissione al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, della documentazione attestante l'avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti, comporta l'assoggettamento alla TARI per l'annualità non documentata.

4. Si precisa che l'opzione di cui al presente articolo deve necessariamente riguardare **l'avvio a recupero di tutti i rifiuti prodotti** mediante uno o più soggetti autorizzati, con contratti di durata almeno quinquennale.

La scelta della fuoriuscita dal servizio pubblico è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni; l'istanza di rientro anticipato (prima dei cinque anni) al servizio pubblico è soggetta a valutazioni di natura tecnico-organizzative ed approvazione da parte dell'Ente.

La scelta di aderire al servizio pubblico è vincolante per cinque anni.

5. Gli operatori che continueranno a conferire al servizio pubblico manterranno la possibilità di beneficiare delle riduzioni della TARI in funzione di alcune tipologie di rifiuti che vorranno avviare al riciclo (alle condizioni disciplinate dal successivo articolo 16 del vigente Regolamento Comunale TARI). Detta agevolazione viene riconosciuta previa dimostrazione, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo per il quale si chiede l'agevolazione stessa, comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 16

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA ATTIVITA'	% di abbattimento della superficie
ambulatori medici	10%
ambulatori odontotecnici	20%
artigiani falegnami con verniciatura	20%
artigiani falegnami senza verniciatura	10%
artigiani riparatori elettrodomestici e affini	10%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie fino a mq. 200	15%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 201 fino a mq. 400	20%

attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 401 fino a mq. 600	25%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 601 fino a mq. 1000	30%
attività commerciali al dettaglio di beni deperibili con una superficie da mq. 1001 e oltre	50%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie fino a mq. 200	10%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 201 fino a mq. 1000	15%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 1001 fino a mq. 3000	20%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 3001 fino a mq. 5000	25%
attività commerciali al dettaglio di beni non deperibili con una superficie da mq. 5001 e oltre	30%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie fino a mq. 500	15%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 501 fino a mq. 1000	25%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 1001 fino a mq. 2500	30%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 2501 fino a mq. 5000	40%
attività commerciali all'ingrosso di beni deperibili con una superficie da mq. 5001 e oltre	50%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie fino a mq. 500	15%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 501 fino a mq. 1000	25%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 1001 fino a mq. 2500	30%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 2501 fino a mq. 5000	40%
attività commerciali all'ingrosso di beni non deperibili con una superficie da mq. 5001 e oltre	50%
Autocarrozzeria	35%
Autofficine	20%
cantine produzione vino	60%

case di riposo/R S A	15%
Frantoi	50%
Gommisti	50%
industrie chimiche	50%
industrie metal meccaniche	20%
industrie plastiche, vetroresina e affini	40%
ipermercati di generi misti con superficie fino a mq. 200	15%
ipermercati di generi misti con superficie da mq. 201 fino a mq. 500	30%
ipermercati di generi misti con superficie da mq. 501 fino a mq. 1000	40%
ipermercati di generi misti con superficie da mq. 1001 e oltre	50%
Lavanderie	10%
ospedali e cliniche	15%
Vivai	15%

2. Per fruire della riduzione di superficie imponibile prevista dal precedente comma, gli interessati devono:
- Indicare nella denuncia precedente o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - Presentare la domanda di riduzione a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il quale si chiede l'agevolazione stessa, corredata della documentazione relativa al trattamento dei rifiuti speciali riferita all'anno precedente, in assenza della quale la richiesta di riduzione verrà negata d'ufficio.

Art. 17

ALTRE AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER ESERCENTI NUOVE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, ARTIGIANALI E/O COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E IN CONTRADA VILLA CIPRESSI

Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni a favore di esercenti nuove attività professionali, artigianali e/o commerciali presso immobili, diversi dall'abitazione principale, siti nel centro storico e in contrada Villa Cipressi:

- Per le unità immobiliari di categoria **C1, C3 e A10** del foglio catastale 25 e 33 se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado per l'avvio di nuove attività professionali, artigianali e commerciali, la tariffa è ridotta del **50%** per un periodo di **cinque** anni o per l'effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori.

La riduzione sopra indicata è aumentata al **90%** (novanta per cento) in caso si tratti di nuove attività riferite a:

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di lavanderia-tintoria (attività di servizi destinati al pubblico di: lavaggio, pulitura a secco, stiratura ecc. di qualsiasi tipo di abbigliamento e di articoli tessili, a macchina, a mano o mediante macchine self service);
- laboratori sartoriali aperti al pubblico;
- strutture ricettive: agriturismo, b&b, affittacamere, case vacanze;
- negozi di barbieri, parrucchieri e centri estetici.

Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, contestualmente all'attivazione dell'utenza TARI, il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nello stesso immobile. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.

- Per le unità immobiliari di categoria **C e A10** del foglio catastale 25 e 33 se locate, concesse in comodato gratuito o utilizzate dal proprietario e/o parenti e affini di primo grado come laboratorio di produzione artistica e/o esposizione d'arte, la tariffa è ridotta del **90%** per **cinque** anni o per l'effettivo esercizio di tali attività per tempi inferiori.

Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Città Sant'Angelo, contestualmente all'attivazione dell'utenza TARI, il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'inizio delle attività nello stesso immobile. In caso di utilizzo diretto da parte del proprietario o di parenti e affini sarà sufficiente l'autocertificazione.

Art.18

AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DA NORMATIVE NON IMPATTANTI SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ETEROFINANZIATE)

Ove la normativa nazionale e sovranazionale dovesse prevedere esenzioni e/o agevolazioni tali da non impattare sui principi generali del tributo (copertura totale) e sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali dell'ente, l'ente si riserva di applicarle senza necessità di ulteriori modifiche

Art. 19

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 20

UTENZE DOMESTICHE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27.
3. Per le utenze domestiche intestate a persone giuridiche, dovrà essere comunicato il numero degli occupanti.
4. In caso di più nuclei familiari, anagraficamente distinti, nella medesima unità abitativa, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa ed è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.
5. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata e a partire dalla data di presentazione della stessa, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette.
Qualora tutto il nucleo familiare che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, si trasferisce in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, la tariffa dovuta è quella equivalente a nucleo con unico componente.
6. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio, nel caso di variazioni successivamente intervenute, nell'annualità successiva.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Art. 21

RIDUZIONE PER IL CONFERIMENTO PRESSO L'ECOCENTRO

DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo ed in regola con il pagamento della TARSU/TARES/TARI che conferiscono le tipologie dei materiali di cui all'articolo 7 del Regolamento per la gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti raccolti in modo differenziato di cui al D.M. M.A.T.T.M. 8 aprile 2008, n. 31623 e s.m. e i., approvato con deliberazione del C.C. n. 56 del 26/11/2012, hanno diritto ad un'agevolazione.
2. Ogni anno la somma da destinare a tale agevolazione ha copertura nel bilancio di previsione, unitamente alle ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste per legge.
3. L'agevolazione viene determinata ed erogata annualmente dal Comune sulla base del raggiungimento di un punteggio rilevato attraverso il sistema di lettura della tessera magnetica "ECOCARD" che verrà assegnata a ciascun utente domestico.
4. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 20% della quota variabile della tariffa.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione nel il tributo dovuto per gli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. L'agevolazione di cui sopra spetta all'utente se lo stesso è in regola con i pagamenti della TARI e comunque non abbia debiti tributari con l'Ente.

Art. 22

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. Si considerano, inoltre, servite tutte le utenze ove è attivo il servizio di raccolta domiciliare nella modalità "*porta a porta*".
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati come al precedente comma due.
4. L'appartenenza alle zone servite o non servite nonché le eventuali variazioni vanno dichiarate dal soggetto passivo come dal successivo art. 27.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e decorre dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 23

RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 e 660, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazione con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;
 - c. utenze domestiche con una superficie non superiore a mq. 100 e con un nucleo familiare di 3 o più componenti, il cui reddito ISEE, documentato da attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità: - ISEE fino a € 12.000,00: riduzione del 30%;
- ISEE da € 12.000,00 a € 14.000,00: riduzione del 15%;
Detta riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e si rinnova anno per anno previa presentazione, **entro il 31 marzo di ciascun anno**, dell'attestazione ISEE che confermi il perdurare delle suddette condizioni.
 - d. per l'unità immobiliare detenuta dai pensionati non residenti nel territorio dello Stato, anche se non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), purché i soggetti passivi risultino **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, pensione italiana autonoma o pensione**

estera, a condizione che tale utenza non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione applicata è di 2 terzi (66,67%).

- e. i locali con categoria catastale C2, C6 e C7 che non risultano essere di pertinenza ad abitazioni: esenzione della sola parte variabile.
2. Per usufruire delle riduzioni tariffarie sopra indicate l'interessato deve farne richiesta entro 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione o della variazione dell'utenza. In caso di ritardo della presentazione della dichiarazione, l'applicazione dell'agevolazione richiesta decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
 3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 30 giorni dalla data dell'evento.
 4. **Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, di cui al presente articolo, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.**

Art. 24

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI UTENZE DOMESTICHE

(Art. 1 – comma 660 – L. 147/2013)

1. Ai contribuenti delle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico della frazione umida, **nelle modalità disciplinate dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 26.02.2015**, esecutiva, è applicata la riduzione quantificata nella misura percentuale del 20% della tariffa variabile.
L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno e l'agevolazione avrà decorrenza a partire dall'anno solare della presentazione della stessa.
Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
2. È prevista la riduzione del 50% della tariffa per le famiglie che trasferiscano, dall'anno 2023, la propria residenza nel Centro Storico (foglio catastale n. 25) o in Località Villa Cipressi (foglio catastale n. 33). La riduzione avrà durata **quinquennale** ed è applicata con decorrenza dal giorno di inizio residenza come risultante all'Anagrafe Comunale.
3. È prevista la riduzione del 10% della sola quota variabile della tariffa per ogni componente che per motivi di studio, dimora fuori Comune.
Per usufruire della tariffa ridotta, il contribuente dovrà allegare all'istanza il contratto di locazione o comodato registrato e un'autocertificazione dalla quale risulta l'iscrizione alla scuola o facoltà universitaria e che attestino il periodo per il quale si ha diritto alla presente riduzione.
4. È prevista la riduzione del 15% della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ove risiedono persone diversamente abili certificati dalla **L.104/92, art.3 comma 3**.
Detta riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Le riduzioni o agevolazioni, **di cui al presente articolo, sono cumulabili tra loro e applicabili agli importi già ridotti a seguito delle riduzioni di cui al precedente art. 23, fino a un massimo del 65% dell'imposta dovuta.**

Art. 25

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 26

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 27

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. La dichiarazione deve essere presentata da uno dei soggetti obbligati in solido.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso**. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r, *con posta elettronica o PEC*, allegando fotocopia del documento d'identità valido. La denuncia si intende ricevuta dall'Ente, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data di invio a mezzo posta elettronica o PEC o alla data di consegna risultante al protocollo dell'Ente.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Indirizzo di posta elettronica/pec e contatto telefonico.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, recapito telefonico;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Qualora, trascorsi i suddetti termini senza aver ricevuto alcuna denuncia di voltura utenza TARI intestata al contribuente deceduto, l'Ufficio Tributi, venuto a conoscenza del decesso dell'intestatario utenza, senza previa

comunicazione agli interessati, provvederà d'ufficio a volturare l'utenza TARI attribuendola all'intestatario del nucleo familiare residente nell'unità come risultante all'Anagrafe Comunale ovvero ad un erede risultante da verifiche all'Agenzia delle Entrate.

Art. 28

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (art. 1, comma 646, L. 147/2013).
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, per le utenze domestiche senza distinzione tra unità abitative e pertinenze.
3. La superficie calpestabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
4. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
5. Ai soli fini dell'attività di accertamento, l'Ente, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. All'attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per le unità immobiliari (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 29

RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Gli avvisi di pagamento bonario vengono recapitati in formato elettronico o per posta ordinaria presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione (art. 27 del presente regolamento); l'utente può comunque visualizzare ogni atto emesso a suo carico attraverso il portale del cittadino a cui si accede dal sito ufficiale dell'Ente.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Ai sensi della risoluzione n. 5/E del 18.01.2021 dell'Agenzia delle Entrate, i codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e dei relativi interessi e sanzioni, sono versati dai contribuenti, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo.
 - **Il versamento del tributo potrà essere effettuato in unica soluzione o suddiviso in 4 rate e con scadenze:**
 - **1 rata: 30 giugno;**
 - **2 rata: 31 agosto**
 - **3 rata: 31 ottobre**
 - **4 rata: 20 dicembre**

Ovvero rata unica con scadenza il 31 agosto.

L'Organo esecutivo può, annualmente, stabilire rate con scadenze diverse.

Art. 30

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, previa compensazione con le somme eventualmente ancora dovute dal richiedente a titolo di tassa rifiuti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 31

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00 (art. 25 Legge 289/2002).
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo (art.3, comma 10, del D.L. 95/2012).
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

CAPO IV

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'Ufficio Tributi svolge attività di accertamento degli omessi o parziali pagamenti degli avvisi bonari, procedendo con la liquidazione dei pagamenti mancanti mediante l'emissione di sollecito/avviso di accertamento esecutivo in un unico atto, ai sensi e nel rispetto dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della Legge 241/1990.

Nell'atto di sollecito/accertamento sono indicati gli importi delle **sanzioni che vengono irrogate** alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dell'importo di sollecito, ovvero **dal trentunesimo giorno dalla notifica dell'atto**.

Se l'avviso sollecito/accertamento non è pagato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto, verrà applicata la sanzione pari al 30% (25% per le violazioni commesse dal 1/9/2024) della tassa, oltre agli interessi legali come indicato nel successivo art. 36.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, senza che sia stato presentato ricorso, né sia stato effettuato il versamento di quanto dovuto, **l'atto di sollecito/accertamento è titolo esecutivo** ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. b) della L. 160/2019, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910.

Dal sessantunesimo giorno dalla notifica dell'atto, ovvero dalla data di esecutività dell'atto, si applicano gli oneri di riscossione e gli interessi di mora, come di seguito dettagliato:

PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(ovvero dal 61° al 120° giorno dalla notifica dell'atto)

	IMPORTO PROVVEDIMENTO
	Oneri di riscossione (art. 1 comma 803, lettera a) L. 160/2019) 3% sul totale non versato con un massimo di € 300,00
A	= IMPORTO CON ONERI DI RISCOSSIONE
B	Interessi moratori giornalieri sulla differenza di imposta di €.....(art. 1 comma 802 della L. 160/2019) al tasso legale da moltiplicare per ogni giorno di ritardo oltre il 30° giorno dalla data di esecutività dell'atto ovvero dal 91° giorno dalla notifica.
A+B	= IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

PAGAMENTO OLTRE 60 GIORNI DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(ovvero dal 121° giorno dalla notifica dell'atto)

	IMPORTO PROVVEDIMENTO
	Oneri di riscossione (art. 1 comma 803, lettera a) L. 160/2019) 6% sul totale non versato con un massimo di € 600,00
A	= IMPORTO CON ONERI DI RISCOSSIONE
B	Interessi moratori giornalieri sulla differenza di imposta di €.....(art. 1 comma 802 della L. 160/2019) al tasso legale da moltiplicare per ogni giorno di ritardo oltre il 30° giorno dalla data di esecutività dell'atto ovvero dal 91° giorno dalla notifica.
A+B	= IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO

Il pagamento degli importi maggiorati come indicato nelle precedenti tabelle, dovrà essere effettuato aggiungendo una riga all'allegato F24 riportando gli **oneri di riscossione e gli interessi moratori giornalieri** calcolati fino alla data di effettivo pagamento, indicando il codice tributo degli interessi (**3923**) e l'**anno di riferimento corrente**. Il tasso legale degli interessi deve essere maggiorato del 2%, come da Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione.

2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 27 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale delle categorie catastali "A" e la consistenza per le categorie catastali "C", determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sull'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo debitamente motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
- Gli interessi moratori si applicano nella misura pari al tasso legale vigente, maggiorato del 2%, come da Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui l'avviso di accertamento diviene esigibile.
6. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e spese di riscossione, da versare in unica rata entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento delle Entrate e della Riscossione. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI.
7. Gli accertamenti, di cui ai commi precedenti, regolarmente pagati, valgono come dichiarazione per le annualità successive.
8. La contestazione della violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 34

CONTENZIOSO

- Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 35

DIRITTO DI INTERPELLO

- 1 Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione della TARI, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
- 2 La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
- 3 In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 36

SANZIONI ED INTERESSI

- 1 In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss mm ii.
- 2 Gli interessi moratori si applicano nella misura pari al tasso legale vigente, maggiorato del 2%, come da art. 6 del Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione vigente.

Art. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016 e successive modifiche.

Art. 38

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158, della legge 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché al D. Lgs. 116/2020 e alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a **decorrere dal 01/01/2026**.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II. AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 40

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, comunitaria, nonché alle delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con particolare riferimento al calcolo e applicazione delle tariffe sui rifiuti.

